REGOLAMENTO (CE) N. 404/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo in materia di pesca del 1° febbraio 1978, la Comunità, in nome della Svezia, e la Repubblica di Polonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per attuare, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni con la Polonia;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Polonia, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [2];

considerando che non sono state concordate con la Polonia condizioni complementari per la gestione anno per anno dei TAC e dei contingenti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 [3];

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Polonia in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Le specie elencate nell'allegato non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

---

[1] GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

[2] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

[3] GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Polonia per il 1997

(in tonnellate di pesce vivo; per il salmone: numero di singoli pesci)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Aringa	IIId	1 000	Svezia	1 000
Salmone	IIId	1 000	Svezia	1 000
Spratto	IIId	18 000	Svezia	18 000